

**La preghiamo di osservare** che il ribasso dell'imposta sulla circolazione è concesso automaticamente, purché ci siano noti i valori d'emissione.

**Ordinanza d'esecuzione della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OELALCStr)**

**Art. 15**

1. L'imposta di circolazione viene ridotta:
  - a) del 60 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO<sub>2</sub> di **110 g /km**;
  - b) dell'80 per cento per veicoli a motore leggeri con emissioni massime di CO<sub>2</sub> di **95 g/km**;
  - c) dell'80 per cento per veicoli a motore pesanti della classe EURO con i limiti più severi ottenibile sul mercato svizzero.
2. 2 Veicoli a motore leggeri conformemente al capoverso 1 con motori diesel non possono inoltre superare emissioni di polveri fini di 0,01 g/km.
3. 3 Il detentore deve comprovare quale criterio di riduzione soddisfa il suo veicolo. Lo stesso vale per i veicoli sottoposti all'approvazione del tipo con diversi tipi di cambio.
4. 4 Il Governo riduce i valori limite per le emissioni di CO<sub>2</sub> ogni due anni, la prima volta il 1° gennaio 2011.
5. 5 Il diritto alla riduzione dell'imposta di circolazione inizia e termina per analogia secondo le regole dell'articolo 13.